

Prot. n. 327/2023

Roma, 30 Maggio 2023

Oggetto: Decreto-legge “Bollette”

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 maggio 2023 è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.», che alleghiamo per pronto riferimento.

Segnaliamo, di seguito, le misure di maggior interesse per il settore.

- **Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas (Articolo 1)**

Per il **secondo trimestre 2023**, le **agevolazioni** relative alle tariffe per la fornitura di **energia elettrica** riconosciute ai **clienti domestici** economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di **gas naturale** sono rideterminate dall'ARERA nel limite di 400 milioni di euro.

Dal **secondo trimestre 2023** e fino al **31 dicembre 2023**, le agevolazioni relative alle tariffe per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico vengono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro valido per il 2023 (a fronte della previsione attuale di un ISEE non superiore a 20.000 euro) nel limite di 5 milioni di euro.

- **Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023 (Articolo 2)**

Viene prorogata la riduzione dell'**aliquota IVA** al **5 per cento** (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle **somministrazioni di gas metano** usato per **combustione per usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2023**.

La **riduzione al 5 per cento** dell'aliquota IVA è prevista anche in relazione alle forniture di servizi di **teleriscaldamento** nonché somministrazioni di **energia termica** prodotta con **gas metano** in esecuzione di un **contratto servizio energia**.

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

- **Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati (Articolo 3)**

Viene prevista la possibilità di erogare un **contributo** nei mesi da **ottobre a dicembre del 2023**, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento.

Il contributo si applica solo nei mesi invernali (ottobre, novembre e dicembre 2023) in cui il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a **45 euro/MWh** (su base mensile).

- **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (Articolo 4)**

Le seguenti disposizioni relative alle misure in esame trovano applicazione nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, **fino al 30 giugno 2023**:

- Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a **forte consumo di energia elettrica**, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al **30 per cento** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. L'ammontare dell'agevolazione è pari al **20%** (in luogo del 45% riconosciuto nel primo trimestre) delle **spese sostenute** per la **componente energetica acquistata** ed effettivamente **utilizzata** nel **secondo trimestre 2023**.
L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica **prodotta dalle imprese energivore** e dalle stesse **autoconsumata** nel **secondo trimestre 2023**.
- Attribuzione alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, **diverse dalle imprese energivore**, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, di un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **10 per cento** (in luogo del previgente 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre dell'anno 2023**. L'agevolazione è concessa qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Riconoscimento alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. **gasivore**), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'**acquisto del gas medesimo**, di un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento** (in luogo della precedente misura del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'**acquisto del medesimo gas consumato** nel **secondo trimestre solare del 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

- Riconoscimento alle **imprese diverse** da quelle **gasivore**, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento** (rispetto al previgente 45%) della spesa sostenuta per l'**acquisto** del medesimo gas nel **secondo trimestre solare dell'anno 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti di imposta possono essere usufruiti esclusivamente in **compensazione** (con modello F24) ed il relativo utilizzo è fissato al **31 dicembre 2024**.

I crediti d'imposta sono **cedibili**, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli **istituti di credito** e gli altri **intermediari finanziari**, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **due ulteriori cessioni**, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private

Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta.

- **Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo (Articolo 5)**

Viene rideterminata la **base imponibile** ai fini del calcolo del **contributo di solidarietà temporaneo** per il **2023** per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, prevedendo l'**esclusione** dell'utilizzo di **riserve del patrimonio netto** accantonate in **sospensione** d'imposta o destinate alla copertura di **vincoli fiscali** e che siano parimenti **esclusi**, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei **quattro periodi di imposta antecedenti** a quello in corso al **1° gennaio 2022**, gli utilizzi di **riserve** del patrimonio netto che hanno **concorso** al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Tale **esclusione** si applica nel limite del **30 per cento** del complesso delle medesime **riserve** risultanti al termine dell'**esercizio antecedente** a quello in corso al **1° gennaio 2022**.

Nel caso di **esclusione** degli utilizzi di **riserve** del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta **antecedente** a quello in corso al **1° gennaio 2023**, sono parimenti **esclusi** dal calcolo della media dei **redditi complessivi** conseguiti nei **quattro periodi di imposta antecedenti** a quello in corso al **1° gennaio 2022** gli utilizzi di riserve

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti **quattro periodi di imposta**.

- **Tassazione dell'agroenergia (Articolo 6)**

Viene disposta una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per **fonti rinnovabili agroforestali**, e di 260.000 kWh anno per **fonti fotovoltaiche**. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

- **Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Articolo 7)**

Viene autorizzato il **cumulo** tra **agevolazione fiscale** e **contributo regionale** (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

- **Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici (Articolo 7-bis)**

Fino al **30 giugno 2024**, sono realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali anche gli **impianti fotovoltaici** con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a **1 MW** per l'autoconsumo. Nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede l'attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

- **Credito start up innovative nel settore dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità (Articolo 7-quater)**

Viene riconosciuto un **credito d'imposta** alle **start-up** operanti nei settori dell'**ambiente**, delle **energie rinnovabili** e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria

